

CRIPTOVALUTE: LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025

Introduzione della nuova aliquota pari al 33% per l'anno d'imposta 2026 ed eliminazione della "franchigia" di 2.000 euro a partire già dal 1° gennaio 2025. Inoltre, è concessa la possibilità di rivalutare le criptovalute detenute alla data del 1° gennaio 2025 assoggettandole ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18%. Significative sono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 relativamente al panorama delle criptovalute, modifiche che mutano nuovamente le modalità di calcolo delle plusvalenze e dei proventi realizzati con queste ultime.

La Legge di Bilancio 2025 introduce una nuova aliquota applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026 dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicabile alle plusvalenze e/o altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività ed abolisce, con decorrenza 1° gennaio 2025, la soglia dei 2.000 euro sotto i quali la plusvalenza e/o il provento realizzato non si intende fiscalmente rilevante.

Il regime fiscale applicabile dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024

In base nell'art. 67, comma 1, lett. c-sexies) del TUIR **ante modifica** della Legge di Bilancio 2025 sono redditi diversi "le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo" quando tali redditi siano percepiti da persone fisiche (non nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente).

È importante ricordare, inoltre, che "non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni". Nella valutazione della rilevanza della plusvalenza eventualmente generata, occorre prestare attenzione alle cd. stablecoin, che in base a quanto stabilito dal "Regolamento europeo sulle cripto-attività" (MiCA) sono suddivisibili in due categorie, gli e-money token e gli asset-referenced token. L'individuazione della tipologia di stablecoin è fondamentale in quanto gli e-money token sono da equiparare alla moneta elettronica e per tale motivo realizzerebbero, in caso di permuta con criptovalute di genere diverso (ad esempio non stablecoin), una potenziale plusvalenza fiscalmente rilevante.

Una volta definita la rilevanza della plusvalenza generata è necessario procedere al corretto calcolo della stessa. Come previsto dal comma 9-bis dell'articolo 68 del TUIR, "Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto". Nel caso, invece, di permuta tra criptovalute aventi stesse caratteristiche e funzioni, in base ai chiarimenti dell'Agenzia¹, bisogna riconoscere alla criptovaluta ricevuta un valore d'acquisto pari al **valore di carico** in euro della criptovaluta ceduta in permuta.

¹ Circolare n. 30/E del 2023 dell'Agenzia delle Entrate

Esempio pratico 1

Si ipotizzi che un contribuente in data 24 dicembre 2024 permuti i propri 0,5 Ethereum (ETH) in Solana (SOL) e che questi ETH siano stati acquistati per circa 510 euro totali nel 2022 (i valori sono arrotondati per semplicità). Si ipotizzi, inoltre, che il contribuente decida di cedere tutti i SOL acquisiti con tale permuta in data 30 dicembre 2024. Nel momento in cui si sta scrivendo, ETH è scambiata a circa 3.200 euro mentre SOL a circa 185 euro. Seguendo i chiarimenti forniti dall'Agenzia, cedendo 0,5 ETH si otterrebbero circa 8,65 SOL ai quali bisognerebbe attribuire come costo di acquisto non il valore degli ETH al momento dello scambio (1.600 euro), bensì il valore di carico degli stessi pari a circa 510 euro. Ipotizzando ancora che SOL raggiunga nella data scelta per la sua cessione contro valuta fiat (ad esempio Euro) un valore di circa 270 euro, la plusvalenza sarebbe pari alla differenza tra il corrispettivo ricevuto pari a circa 2.336 euro e il costo di acquisto pari a circa 510 euro, sarebbe pari, quindi, a circa 1.826 euro. In base alla disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2024 tale plusvalenza non è fiscalmente rilevante e non dev'essere assoggettata ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%² in quanto inferiore alla soglia "limite" di 2.000 euro. Appare utile ricordare che qualora la plusvalenza fosse maggiore di 2.000 euro questa sarebbe da assoggettare interamente ad imposta sostitutiva in quanto non si tratta di una vera e propria franchigia "salva" da tassazione ma piuttosto di una soglia limite entro la quale la plusvalenza non è tassata. Il contribuente, quindi, realizzerà un "incasso" netto di circa **1.826 euro**.

Il calcolo della plusvalenza dal 1° gennaio 2025

Come è possibile desumere dalla lettera a), comma 25 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025, dalla data di entrata in vigore della stessa è soppressa la soglia limite "no tax" di 2.000 euro.

Esempio pratico 2

Per semplicità ed al fine di cogliere le dovute differenze si utilizzeranno gli stessi dati forniti nell'Esempio 1. Si ipotizza, quindi, la realizzazione nel 2025 di una plusvalenza pari a circa 1.826 euro. In base alla nuova disciplina applicabile dal 1° gennaio 2025 tale plusvalenza sarebbe fiscalmente rilevante e dovrebbe essere assoggettata a imposta sostitutiva con aliquota del 26% in quanto la soglia "limite" di 2.000 euro è abolita a partire dal 1° gennaio 2025. Il contribuente, quindi, realizzerà un "incasso" netto di circa **1.351 euro**.

L'aliquota applicabile dal 1° gennaio 2026

In base al comma 24 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025, l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze e altri proventi realizzati mediante operazioni con criptovalute a partire dal 1° gennaio 2026 è pari al **33%**.

Esempio pratico 3

Come già spiegato per l'Esempio 2, si utilizzeranno gli stessi dati forniti nell'Esempio 1. Si ipotizza, quindi, la realizzazione nel 2026 di una plusvalenza pari a circa 1.826 euro. In base alla nuova disciplina applicabile dal 1° gennaio 2026 tale plusvalenza sarebbe fiscalmente rilevante e dovrebbe essere assoggettata a imposta sostitutiva con la nuova aliquota del 33% in quanto la soglia "limite" di 2.000 euro è abolita a partire dal 1° gennaio 2025. Il contribuente, quindi, realizzerà un "incasso" netto di circa **1.223 euro**.

² Come precisato dal comma 23 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all'articolo 5 del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, è pari al 26%.

La “rivalutazione” delle criptovalute

Un'ulteriore novità introdotta con il comma 26 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 riguarda la possibilità di “rivalutare” le criptovalute detenute alla data del 1° gennaio 2025 assumendo in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data a condizione che questo sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del **18%**. L'imposta sostitutiva in esame dev'essere versata entro il **30 novembre 2025** e può essere rateizzata fino a un numero massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire da tale data.